

**DELIBERA 191/2023/CRL/UD del 10/05/2023**  
**F. Cxxx / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI - NOW TV)**  
**(GU14/238611/2020)**

**Il Corecom Lazio**

NELLA riunione del **10/05/2023**;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di F. Cxxx del 03/02/2020 acquisita con protocollo n. 0049195 del 03/02/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istanza viene presentata dal sig. C. Fxxx (Codice Cliente 729xxx) il quale dichiara quanto segue: "Pur avendo pagato l'abbonamento annuale fino al 31 maggio 2020, ad ottobre 2019 è stata emessa una fattura bimestrale che non ho giustamente pagato, il 19 novembre mi è stata sospesa la visione dei programmi; a dicembre 2019 è stata emessa un'altra fattura bimestrale, sollecitando contestualmente il pagamento (non dovuto!!) della fattura di ottobre 2019". Con numerosi messaggi successivi l'istante lamenta interruzioni del servizio, solleciti di pagamento, richieste di pagamento da parte di una società di recupero crediti incaricata da Sky, infine comunica di aver fatto richiesta di disdetta del contratto in scadenza il 31/05/2020 e di aver poi ricevuto una fattura emessa il 01/06/2020 riferita ad un canone annuale. Evidentemente per un periodo non dovuto. Allega anche verbale di consegna apparati effettuata in data 25/08/2020. Non risulta in atti il verbale dell'incontro di prima istanza presso Corecom, tenutosi in data 28/01/2020 con verbale protocollo UG/206562/2019. Richieste: (i) L'annullamento delle fatture n. 407961123 e n. 406369911 di importo pari rispettivamente ad € 137,50 e ad € 116,04; Un indennizzo per la dozzina di ore lavorative perse per risolvere la questione, quantificabile in un minimo di 500 euro.

### **2. La posizione dell'operatore**

In merito alla convenuta Società SKY non risulta aver depositato in atti alcuna memoria illustrativa né documentazione a sostegno della sua posizione.

### **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza presenta i requisiti di procedibilità ed ammissibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. L'istante lamenta richieste di importi da parte di Sky per periodi temporali già pagati in periodicità annuale o successivi al periodo di disdetta. Si evidenzia a tal proposito che a supporto di tali indicazioni non risulta in atti la fattura di € 410,22, asserita pagata in data 25/09/2019, da cui poter comprendere il periodo di riferimento e l'eventuale erronea successiva duplicazione di richiesta da parte di Sky. La successiva fattura n. 454487795 di € 734,73 emessa, a detta dell'istante, successivamente alla sua disdetta e anch'essa non presente in atti, risulta in realtà quasi interamente pagata, come da estratto conto della Società Serfin 97 srl, e allegata in atti solo per la prima pagina senza poter comprendere meglio i periodi di riferimento annuali. Inoltre, in merito alle due fatture n. 407961123 e n. 406369911, oggetto di istanza di annullamento da parte

dell'istante per presunta duplicazione di pagamenti riferiti alla fattura di € 410,22, anche in questo caso non si riesce a riscontrare i periodi temporali di riferimento con la documentazione in atti ed accertare il diritto al rimborso / storno. La proposta pertanto non è accoglibile. Non è, infine, competenza del Corecom decidere su richiesta e quantificazione di risarcimento danni, come richiesto dall'istante.

Per tutto quanto sopra esposto,

### **IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

1. Il rigetto dell'istanza del sig. C. Fxxx nei confronti della società Sky Italia SpA. Spese di procedura compensate.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, **10/05/2023**

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

f.to

Avv. Maria Cristina Cafini